

CITTÀ DI PESCHIERA BORROMEO

Via XXV Aprile, 1 - CAP 20068 tel. 02.51690.1 fax. 02.5530.1469 (Città metropolitana di Milano) Codice Fiscale 80101570150 - Partita IVA 05802370154 comune.peschieraborromeo@pec.regione.lombardia.it

SETTORE GESTIONE URBANA

Realizzazione Ossari e Cinerari Prefabbricati

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Peschiera Borromeo, Agosto 2018

Il Progettista e R.U.P. Arch. Omar Zanardi

PREMESSA

La presente premessa è parte integrante del Capitolato speciale d'appalto.

Per quanto non normato dai documenti costituenti il progetto si farà riferimento al D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., al D.P.R. n. 207 del 05.10.2010 per le parti tuttora vigenti, al Decreto M.I.T. n. 49 del 07.03.2018 recante "Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione", nonché a tutte le ulteriori norme e disposizioni vigenti in materia che, anche nel caso non vengano specificamente indicate, si intendono comunque integralmente richiamate.

Trattandosi di appalto di fornitura di importo superiore a € 40.000,00 ed inferiore alla soglia comunitaria per la procedura di affidamento si fa ricorso al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 95, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. secondo i criteri di aggiudicazione indicati nella lettera d'invito/disciplinare di gara alla quale si rimanda.

DEFINIZIONI	
-------------	--

Appaltatore	Il soggetto giuridico (singolo, raggruppato o consorziato), comunque denominato ai sensi dell'articolo 45 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. che si è aggiudicato il contratto	
Stazione appaltante	L'Amministrazione comunale di Peschiera Borromeo	
Codice	D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 e s.m.i. – Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture	
Regolamento	D.P.R. n. 207/2010 per le parti ancora vigenti	
Linee guida ANAC	Le linee guida emanate dall'Autorità Nazionale Anti Corruzione	
Decreto M.I.T. 2018	Decreto M.I.T. n. 49 del 07.03.2018	
DURC:	Documento unico di regolarità contributiva	
Decreto sicurezza	Il Decreto n. 81 del 2008	
P.S.C.	Il Piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del Decreto sicurezza	
P.O.S.	Il Piano operativo di sicurezza di cui agli articoli 89, comma 1, lettera h) e 96, comma 1, lettera g), del Decreto	
RTI	Raggruppamenti temporanei di imprese	
RUP	il Responsabile unico del procedimento ex art. 31 del Codice	
U.T.C.	Ufficio Tecnico Comunale	
Direttore dell'esecuzione del contratto	Il dipendente del Comune di Peschiera Borromeo che provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del presente contratto, assicura la regolare esecuzione dello stesso da parte dell'aggiudicatario, verificando che le attività e le prestazioni siano eseguite in conformità ai documenti contrattuali	
Responsabile di cantiere	Il rappresentante dell'appaltatore che funge da interlocutore della stazione appaltante e sovrintende alla corretta esecuzione	

- Realizzazione Ossari e Cinerari Prefabbricati Capitolato Speciale d'Appalto -

del presente contratto.

ART. 1 – OGGETTO ED IMPORTO DEL CONTRATTO

- 1. L'appalto ha per oggetto la fornitura con posa in Opera di Ossari e Cinerari presso i Cimiteri Cittadini come da norme stabilite dal presente Capitolato Speciale d'Appalto e dagli altri elaborati costituenti il progetto.
- 2. Ai fini della gestione contabile ed in considerazione di quanto previsto dall'art. 35, comma 4, del Codice, l'ammontare complessivo delle forniture in opera a base d'asta è determinato come di seguito:

Prestazioni oggetto dell'appalto	Importi
1 Importo a Base di gara	€ 146.722,00
2 Oneri della Sicurezza da PSC (non soggetti a Ribasso)	€ 1.661,28
Importo complessivo dell'appalto, compreso oneri	€ 148.383,28
Importo complessivo dell'appalto, compreso oneri	€ 148.38

INCIDENZA DELLA MANODOPERA art. 23 co.16 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.	32 %

- 3. Trattasi di appalto "a corpo" come definito dall'art. 3, lettera ddddd) del Codice.
- 4. Si precisa che le opere si sviluppano su n. 5 aree di intervento come descritte all'art. 3, ma che l'appalto medesimo è unitario.
- 5. Con la partecipazione alla procedura di gara e con la sottoscrizione dei documenti prodotti in tale sede, l'appaltatore riconosce la congruità dei prezzi di progetto che consentono il ribasso complessivamente offerto sull'importo a base d'asta.
- 6. L'importo contrattuale sarà pertanto rideterminato in base al ribasso percentuale complessivo offerto dall'appaltatore in sede di gara.
- 7. Tutti gli importi sopra indicati sono IVA esclusa, così come quelli indicati nelle altre parti del presente Capitolato.
- 8. Rilevato che ai sensi dell'art. 26-bis decreto-legge n. 415 del 1989 convertito dalla Legge n. 38 del 1990, (art. 4 Legge n. 847/1964 e s.m.i.) gli impianti cimiteriali sono equiparati alle opere di urbanizzazione primaria, l'aliquota I.V.A. agevolata applicabile alla data attuale è quella del 10%. Sono fatti salvi gli aggiornamenti fiscali in materia in corso d'appalto.
- 9. La durata dell'appalto sarà comunque rideterminata in base all'offerta di riduzione temporale dei termini di esecuzione formulata dall'appaltatore in sede di offerta (cfr. art. 6).
- 10. L'appaltatore prende atto, e sottoscrivendo la propria offerta accetta incondizionatamente le relative clausole, che le opere in appalto dovranno essere svolte garantendo la continuità della normale attività dei cimiteri; in tal senso il piano delle interferenze, previsto nell'offerta tecnica (cfr. criterio 2.4 del disciplinare/lettera d'invito) come formulata in fase di gara, diverrà allegato al PSC ed alle eventuali integrazioni proposte dall'appaltatore stesso.

ART. 2 – APPENDICI AL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO ED AI DOCUMENTI DI CONTRATTO

- 1. Dato atto che l'appalto di cui trattasi è stato aggiudicato sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (art. 95, comma 3 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.), l'offerta tecnica presentata dall'Appaltatore in sede di gara, unitamente all'offerta economica ed a quella temporale, divengono quali allegati imprescindibili, aggiuntivi e sostanziali al presente Capitolato ed ai documenti contrattuali.
- 2. Qualora l'appaltatore in fase esecutiva risultasse inadempiente rispetto ai termini di ultimazione delle opere come da lui proposti, si applicheranno le penali di cui al successivo art. 24.
- 3. Qualora in fase esecutiva l'appaltatore risultasse inadempiente rispetto ai contenuti dell'offerta tecnica si applicheranno le sanzioni previste dal successivo art. 26, commi 2 e 3.
- 4. Il DEC vigilerà sulla rispondenza delle forniture in opera eseguite rispetto ai requisiti dal presente Capitolato ed a quanto offerto dall'appaltatore in sede di gara, nonché sui termini di esecuzione
- 5. Per eventuali inadempienze oltre all'applicazione delle penali di cui al successivo art 24 l'Amministrazione ha facoltà di avvalersi degli importi di cui alla cauzione definitiva alla quale si fa riferimento al successivo art. 7.
- 6. In ogni caso la rata di saldo non sarà corrisposta in caso di mancata presentazione della garanzia fideiussoria prestata dall'appaltatore ai sensi dell'articolo 103, comma 6, del Codice il cui importo non sarà in alcun caso inferiore al 10% dell'importo contrattuale (cfr. successivo art. 23) e della approvazione della verifica di conformità/certificato di regolare esecuzione di cui all'art. 102, comma 2, del Codice.

ART. 3 - DESCRIZIONE DELLA FORNITURA CON POSA IN OPERA

L'intervento è diviso in n. 5 aree corrispondenti agli spazi in cui verranno realizzati gli Ossari/Cinerari.

Gli ossari/cinerari sono quindi identificati in diversi blocchi come segue:

- 1. M1, M1B, M2 ed M3 per il Cimitero di Mirazzano;
- 2. L1A, L1B, L2, L3, L4 ed L5 per il Cimitero di Linate;
- 3. SB1 e SB2 per il Cimitero di San Bovio.

Sono previsti n. **215** Ossari e n. **458** Cinerari cosi suddivisi:

- Cimitero di Mirazzano: n. 35 Ossari n. 168 Cinerari
- Cimitero di Linate: n. 60 Ossari n. 170 Cinerari
- Cimitero di San Bovio: n. 120 Ossari n. 120 Cinerari

Qui di seguito le varie aree di intervento:

Area 1

Luogo: Cimitero di Mirazzano

Descrizione: Gli ossari verranno realizzati sotto la tettoia del Lotto dei Colombarie che è posto

a Nord/Est (Cfr. allegati planimetrici), a sinistra dell'ingresso principale

Sono previsti n. 3 blocchi di Ossari e n. 1 blocchi di Cinerari cosi identificati:

BLOCCO M1A: Numero 70 Cinerari BLOCCO M1B: Numero 70 Cinerari BLOCCO M2: Numero 35 Ossari BLOCCO M3: Numero 28 Cinerari

Per l'area 1 sono previsti in totale n. 35 ossari, dimensioni interne 40x40x80 cm . e n. 168 cinerari dimensioni interne 40x40x50 cm.

I lavori consistono in:

- Formazione di un Basamento in C.A. per la posa degli ossari/cinerari con la relativa demolizione della pavimentazione esistente.
- Realizzazione Ossari/Cinerari con elementi prefabbricati metallici o similari
- Collegamenti per l'illuminazione delle lampade votive

Area 2

Luogo: Cimitero di Linate

Descrizione: Gli ossari/cinerari saranno realizzati in un'area verde libera (Cfr. allegati planimetrici) addossati ad una parete in prossimità del lotto cimiteriale identificato come B-12. È previsto un blocco di Ossari identificato:

BLOCCO L1: Numero 60 Ossari - dimensioni interne 40x40x80 cm. e n.60 Cinerari - dimensioni interne 40x40x50 cm.

I lavori consistono in:

- Formazione di un Basamento in C.A. per la posa degli ossari/cinerari con rimozione del terreno a quota di progetto
- Realizzazione Ossari/Cinerari con elementi prefabbricati metallici o similari
- Collegamenti per l'illuminazione delle lampade votive
- Realizzazione Pavimentazione

Area 3

Luogo: Cimitero di Linate

Descrizione: Gli ossari verranno realizzati in un area coperta, posta ad ovest in prossimità del lotto cimiteriale n. 6 (Cfr. allegati planimetrici)

Sono previsti due Blocchi cosi identificati:

BLOCCO L2: Numero 42 Cinerari - dimensioni interne 40x40x50 cm. BLOCCO L3: Numero 12 Cinerari - dimensioni interne 40x40x50 cm.

BLOCCO L4: Numero 28 Cinerari - dimensioni interne 40x40x50 cm.

BLOCCO L5: Numero 28 Cinerari - dimensioni interne 40x40x50 cm.

Per un totale di n. 110 Cinerari

I lavori consistono in:

- Tinteggiatura locale e verniciatura cancelli in ferro
- Realizzazione Illuminazione interna
- Realizzazione Cinerari con elementi prefabbricati metallici o similari
- Collegamenti per l'illuminazione delle lampade votive

Aree 4 e 5

Luogo: Cimitero di San Bovio

Descrizione: Gli ossari verranno realizzati appoggiati al muro dell'edificio esistent e(Cfr. allegati planimetrici).

Sono previsti due Blocchi cosi identificati:

AREA 4 : BLOCCO SB1: Numero 120 Ossari - dimensioni interne 40x40x80 cm AREA 5 : BLOCCO SB2: Numero 120 Cinerari - dimensioni interne 40x40x50 cm

I lavori consistono in :

- Formazione di un Basamento in C.A. per la posa degli ossari/cinerari con la relativa demolizione della pavimentazione esistente.
- Realizzazione ossari/cinerari con elementi prefabbricati metallici o similari
- Collegamenti per l'illuminazione delle lampade votive

ART. 4 – SPECIFICHE TECNICHE

CARATTERISTICHE OSSARI/CINERARI

I Blocchi Ossari/Cinerari hanno le seguenti caratteristiche:

Struttura: struttura portante realizzata con montanti e traversine in acciaio/alluminio o similari - scatolati cinerari-ossari in alluminio/acciaio o similari. misure interne nette cm 40x40x80 per gli Ossari e cm 40x40x50 per i Cinerari; lame di sostegno delle lapidi in alluminio/acciaio o similari; piedini regolabili con viti, fissati alla struttura. Le solette orizzontali dovranno essere dimensionate per un sovraccarico > 250kg/mq

Rivestimento: rivestimento frontale e laterali (lapidi, zoccolo, veletta) e dei fianchi a vista in marmo (Carrara o simili), con superficie a vista lucidata o altre lavorazioni da concordare con la D.L. in fase di esecuzione, coste rifilate o smussate, spessore minimo cm. 2;

Copertura: in marmo (Carrara o similari), con superfici a vista lucidata o altre lavorazioni da concordare con la D.L. in fase di esecuzione, coste rifilate smussate e lucidate, spessore minimo cm. 3; lavorazione del lato inferiore della lastra con tagliagoccia.

Borchie: agganci /borchie di fissaggio in bronzo circolare delle lastre con diametro non inferiore a 40 cm fissate con sistema a perno o similari.

Impianto elettrico: predisposizione illuminazione votiva con cavi e guaina a norma CEI e relative scatole di derivazione a tenuta stagna per ogni ossario.

Il tutto costruito e posato a norma del D.P.R. 285/1990 e Circ Min. Sanità 24/1993, dalle norme del settore e come da indicazioni di progetto.

Il Modello di Cinerari-Ossari proposti dall'impresa, nel rispetto dell'art. 18, comma 2, lettera a) del Decreto M.I.T. 2018, in considerazioni dello specifico brevetto proposto, dovranno essere approvati preventivamente dal D.E.C.

Il Modello proposto dovrà essere coerente con quanto indicato nelle tavole di progetto allegate alla documentazione di gara e con l'offerta tecnica formulata dall'appaltatore.

Non sono ammessi cinerari-ossari gettati in opera o con struttura in CA.

ART. 5 - DURATA DELL'APPALTO

- 1. La durata progettuale dell'appalto è fissata in 120 (centoventi) giorni naturali, successivi e continui dalla data di consegna di cui al successivo art. 12.
- 2. Trattandosi di appalto aggiudicato mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, i termini contrattuali (inizio e fine lavori) saranno quelli offerti in sede di gara dall'appaltatore; la durata decorrerà comunque dalla data della consegna di cui al successivo art. 12.
- 3. La consegna potrà avvenire contestualmente per tutte e 5 le aree di intervento, ovvero in maniera frazionata; indipendentemente dal tipo di consegna, unitaria o meno, i termini di esecuzione di tutte le prestazioni è unico come da indicazione progettuale di cui al precedente comma 1, ovvero in base all'offerta temporale prodotta dall'appaltatore.
- 4. In caso di ritardo sui termini di esecuzione imputabili all'appaltatore si procederà all'applicazione delle penali contrattuali di cui al successivo art. 24

ART. 6 – CONDIZIONI E MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLE FORNITURE

- 1. Le condizioni e modalità di esecuzione dell'appalto sono quelle indicate nel presente capitolato e da quelle proposte dall'appaltatore in sede di offerta.
- 2. L'aggiudicatario deve intendersi vincolato alla propria offerta ai sensi degli artt. 1329 e 1331 del codice civile.

ART. 7 – GARANZIE

L'appaltatore dovrà provvedere a prestare le seguenti garanzie inerenti l'esecuzione del contratto:

 Cauzione definitiva nei modi e nelle forme previste dall'art. 103, comma 1 e seguenti, del Codice. Le fideiussioni devono essere conformi allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle

- infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze.
- 2. L'appaltatore è obbligato a costituire e consegnare alla stazione appaltante, almeno cinque giorni prima della consegna, una polizza di assicurazione, ai sensi dell'art. 103, comma 7, del Codice, che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori di importo non inferiore all'importo contrattuale.
- 3. Negli stessi termini di cui al precedente comma 2 l'appaltatore è obbligato a costituire e consegnare alla stazione appaltante specifica polizza per assicurare la medesima contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori il cui massimale deve essere pari almeno a € 500.000,00. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna e cessa alla data di approvazione del certificato di regolare esecuzione.
- 4. Nel caso di consegna in via d'urgenza (cfr. successivo art. 12.2) le garanzie sopra elencate dovranno essere prodotte contestualmente alla consegna. In caso di mancata produzione di tali garanzie alla consegna si applicheranno le penali di cui al successivo art. 24 per ogni giorno di ritardo rispetto alla data fissata per la consegna medesima.
- 5. Qualora l'appaltatore in sede di gara abbia offerto nei servizi post-vendita (cfr. criterio 2.3 del disciplinare di gara/lettera d'invito) la manutenzione ordinaria annuale delle opere, ai fini del rilascio del certificato di conformità/regolare esecuzione, l'appaltatore medesimo dovrà depositare polizza fidejussoria a garanzia per importi garantiti pari a € 5.000,00 (cinquemila) per ogni anno di manutenzione gratuita offerta.

ART. 8 – ATTIVITA' DI CONTROLLO SULL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO DA PARTE DEL COMUNE

- 1. Il Comune vigilerà sul controllo e sulla verifica della corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali mediante i soggetti indicati agli artt. 16, 17, 18 e 20 del Decreto M.I.T. 2018.
- 2. I nominativi dei soggetti incaricati in via definitiva saranno comunque comunicati all'appaltatore prima della Consegna.
- 3. Gli incaricati agiranno nel rispetto delle disposizioni dei citati articoli del Decreto M.I.T. 2018.

ART. 9 – DIRETTORE TECNICO DI CANTIERE E SERVIZIO DI REPERIBILITA'

- 1. L'Appaltatore, qualora non eserciti direttamente, provvederà a nominare il Direttore di cantiere.
- 2. Il Direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere: egli è responsabile del rispetto del Piano di sicurezza e del relativo coordinamento da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

- 3. La nomina di Direttore di cantiere deve avvenire prima della consegna dei lavori.
- 4. I nominativi del Direttore di cantiere e di almeno un ulteriore tecnico con funzioni di reperibilità nell'arco delle 24 ore e per tutta la durata del contratto, nonché i loro relativi recapiti telefonici, debbono essere comunicati per iscritto prima dell'inizio dei lavori.
- 5. Nessun compenso aggiuntivo potrà essere richiesto dall'appaltatore per la disponibilità del personale di reperibilità di cui sopra e pertanto tale servizio si intende già compensato all'interno dei prezzi contrattuali.
- 6. L'appaltatore è tenuto a comunicare per iscritto eventuali variazioni di tutti i dati sopra indicati.

ART. 10 - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO - SPESE, IMPOSTE E TASSE

- 1. Le prestazioni di cui in epigrafe sono soggetti a stipula di contratto in forma pubblica, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del Codice, trattandosi di appalto di importo superiore a € 40.000,00.
- 2. Il contratto d'appalto sarà rogato dal Segretario Generale del Comune di Peschiera Borromeo in forma pubblica amministrativa con modalità elettronica.
- 3. Ai sensi dell'articolo 16-bis del R.D. n. 2440/1923 e s.m.i. e dell'articolo 62 del R.D. n. 827 del 1924, sono a carico dell'appaltatore senza diritto di rivalsa, salvo il caso di cui all'articolo 32, comma 8, terzo periodo, del Codice:
 - 1. le spese contrattuali;
 - 2. le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori;
 - 3. le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto;
- 4. Il presente contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto come regolamentata dalla legge.
- 5. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto, ancorché non materialmente allegati:
 - 5. il presente Capitolato speciale;
 - 6. tutti gli elaborati grafici e gli altri documenti del progetto;
 - 7. il PSC, nonché le proposte integrative di cui all'articolo 100, comma 5, del Decreto n. 81 del 2008, se accolte dal coordinatore per la sicurezza;
 - 8. il POS;
 - 9. le polizze di garanzia di cui agli articoli 7.

ART. 11 – CESSIONE DEL CONTRATTO – CESSIONE DEI CREDITI

1. E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.

2. E' ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 106, comma 13, del Codice e della legge 21.02.1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e che il contratto di cessione, stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, sia notificato alla Stazione appaltante in originale o in copia autenticata, prima o contestualmente al primo dei certificati di pagamento sottoscritto dal RUP.

ART. 12 - AVVIO DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

- Trattandosi di appalto di forniture in opera di importo compreso tra € 40.000,00 e la soglia comunitaria (art. 36, comma 2, lettera b del Codice) ai sensi dell'art. 32, comma 10, lettera b) del Codice non si applica il termine dilatorio per la sottoscrizione del contratto, ovvero non trova applicazione il così detto "stand still".
- 2. Per le motivazioni di cui al precedente capoverso è pertanto ammessa la consegna in via d'urgenza ai sensi dell'art. 32 comma 8 del Codice, che l'appaltatore, avendo sottoscritto i relativi documenti contrattuali, accetta incondizionatamente.
- 3. L'avvio dell'esecuzione del contratto, previa sottoscrizione del verbale di consegna, avverrà nel rispetto dell'art. 19 del Decreto M.I.T. 2018 del quale di seguito si riportano le disposizioni salienti riferite al procedimento di cui trattasi: "comma 3 Quando nei casi previsti dall'articolo 32, comma 8, del Codice, il direttore dell'esecuzione ordina l'avvio dell'esecuzione del contratto in via di urgenza, indica nel verbale di consegna le prestazioni che l'esecutore deve immediatamente eseguire."
- 4. Dalla data del verbale di consegna decorrono i termini per la conclusione di tutte le prestazioni in appalto sulla base dei tempi e del cronoprogramma formulato dall'appaltatore in sede di offerta.
- 5. Il Direttore dell'esecuzione del contratto, con invito scritto, indicherà all'appaltatore il giorno ed il luogo in cui dovrà presentarsi per la consegna delle forniture, invitandolo altresì a produrre in tale sede le garanzie di cui all'art. 7.
- 6. Qualora l'Appaltatore non si presenti nel giorno prestabilito, il Direttore dell'esecuzione del contratto fissa un nuovo termine perentorio non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15 giorni; la decorrenza del termine contrattuale resta comunque quella della data di prima convocazione.
- 7. La mancata presenza dell'appaltatore in sede di seconda convocazione, ovvero la mancata produzione nella nuova data fissata delle garanzie di cui al precedente art. 7, comporterà la rescissione contrattuale.

ART. 13 - DENUNCIA DEGLI INCONVENIENTI E GESTIONE DEI SINISTRI

1. La ditta appaltatrice avrà l'obbligo di avvertire immediatamente il Settore Gestione Urbana degli inconvenienti che essa ed il suo personale avessero constatata a che impedissero o minacciassero di compromettere il regolare svolgimento delle attività,

- pur restando responsabile sia del completo svolgimento che dei danni derivanti dalle stesse.
- 2. Per quanto attiene la gestione dei sinistri in genere si rimanda all'art. 24 del Decreto M.I.T. 2018 che si intende qui integralmente richiamato.

ART. 14 - SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE

1. Trovano applicazione le norme di cui all'art. 23 del Decreto M.I.T. 2018.

ART. 15 - SUBAPPALTO

- 1. Le forniture oggetto del presente capitolato possono essere subappaltate, previa autorizzazione della stazione appaltante, entro il limite del 30% (trenta percento) dell'importo complessivo contrattuale.
- 2. Il subappalto è disciplinato dall'art. 105 del codice dei contratti pubblici, cui si rinvia.
- 3. Il subappalto non autorizzato comporta l'applicazione delle sanzioni penali previste dalle leggi vigenti e la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile.
- 4. In caso di subappalto regolarmente autorizzato la stazione appaltante rimane comunque estranea ai rapporti intercorrenti tra l'impresa subappaltatrice e l'aggiudicatario, il quale rimarrà unico e diretto responsabile della qualità e corretta esecuzione dei servizi e dei lavori, nonché del rispetto dei programmi.
- 5. La Stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e l'appaltatore è obbligato a trasmettere alla stessa Stazione appaltante, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate, pena la sospensione dei successivi pagamenti.

ART. 16 – MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA

1. Le modifiche, le variazioni e le varianti contrattuali sono normate dall'art. 22 del Decreto M.I.T. 2018 al quale si rimanda.

ART. 17 – RESPONSABILITÀ

- 1. L'appaltatore è responsabile nei confronti della stazione appaltante dell'esatto adempimento delle prestazioni oggetto del contratto.
- 2. E' altresì, responsabile nei confronti della stazione appaltante e dei terzi dei danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti e indiretti, causati a cose o persone e connessi all'esecuzione del contratto, anche se derivanti dall'operato dei suoi dipendenti/collaboratori a qualsiasi titolo.
- 3. E' fatto obbligo all'aggiudicatario di mantenere la stazione appaltante sollevata e indenne da richieste di risarcimento dei danni e da eventuali azioni legali promosse da

terzi, anche nei casi in cui le richieste di risarcimento superino gli importi delle garanzie prestate ai sensi del precedente art. 7.

ART. 18 – PERSONALE

18.1 – Inquadramento contrattuale

- 1. L'aggiudicatario e l'eventuale subappaltatore devono osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi nazionali e di zona, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori.
- 2. Si rimanda a quanto previsto all'articolo "Fatturazione e pagamenti" in tema di intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di inadempienza contributiva e retributiva dell'aggiudicatario e del subappaltatore.

18.2 - Doveri del personale

- 1. Le forniture oggetto dell'appalto dovranno essere eseguite con personale qualificato e ritenuto idoneo a svolgere le relative funzioni.
- 2. Il personale adibito alle attività è tenuto ad un comportamento improntato alla massima correttezza e ad agire in ogni occasione con la diligenza professionale del caso.

18.3 - Adempimenti dell'impresa

- 1. L'appaltatore dovrà provvedere all'immediata sostituzione del personale per qualsiasi motivo assente, nonché di quello che non dovesse risultare idoneo allo svolgimento delle prestazioni oggetto dell'appalto, anche a seguito di specifica segnalazione da parte del direttore dell'esecuzione del contratto.
- L'appaltatore dovrà mantenere la disciplina e il buon ordine ed è obbligato a far sì che il proprio personale addetto all'esecuzione delle forniture osservi tutte le disposizioni di legge e regolamenti, adottando tempestivamente ogni provvedimento atto a farle rispettare.
- 3. L'Appaltatore rimane responsabile, in ogni caso, dell'operato del proprio personale.

ART. 19 – SICUREZZA

- 1. Il Piano di sicurezza e di coordinamento redatto ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 ed i suoi allegati dettano tutte le prescrizioni relative alla sicurezza aventi carattere di obbligatorietà sia per l'Appaltatore che per gli eventuali subappaltatori.
- 2. Entro trenta giorni dall'aggiudicazione, e comunque prima della consegna dei lavori, l'Appaltatore dovrà depositare presso la Stazione appaltante:
 - a. eventuali proposte integrative del Piano di sicurezza e di coordinamento;
 - b. un Piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento.

- 3. In nessun caso saranno comunque ammissibili modifiche ai prezzi contrattuali.
- 4. Il Direttore di cantiere e il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, vigilano sull'osservanza dei piani di sicurezza. L'Appaltatore esonera la Stazione Appaltante da ogni responsabilità per le conseguenze di eventuali sue infrazioni che venissero accertate durante l'esecuzione dei lavori relative alle leggi speciali sull'igiene, la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro.
- 5. L'Appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'Appaltatore. Il Direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.
- 6. Ai sensi dell'articolo 90, comma 9, e dell'allegato XVII al Decreto n. 81 del 2008, l'appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, entro il termine prescritto da quest'ultima con apposita richiesta o, in assenza di questa, entro 30 giorni dall'aggiudicazione definitiva e comunque prima della stipulazione del contratto o, prima della redazione del verbale di consegna dei lavori se questi sono iniziati nelle more della stipula del contratto:
 - a. una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili;
 - b. una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;
 - c. il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma 1, lettera a), e 28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del Decreto n. 81 del 2008. Se l'impresa occupa fino a 10 lavoratori, ai sensi dell'articolo 29, comma 5, primo periodo, del Decreto n. 81 del 2008, la valutazione dei rischi è effettuata secondo le procedure standardizzate di cui al decreto interministeriale 30 novembre 2012 e successivi aggiornamenti.

ART. 20 – ULTIMAZIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

1. Ai sensi dell'art. 25 del Decreto M.I.T. 2018, il D.E.C. a fronte della comunicazione dell'appaltatore di intervenuta ultimazione delle prestazioni, effettua entro cinque giorni i necessari accertamenti in contraddittorio con lo stesso e, nei successivi cinque giorni, elabora il certificato di ultimazione delle prestazioni e lo invia al RUP il quale ne rilascia copia conforme all'appaltatore.

ART. 21 – REGOLARE ESECUZIONE

1. Ai sensi dell'art. 102, comma 2, del Codice, trattandosi di contratto pubblico di forniture e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria il certificato di verifica di

- conformità è sostituito con il certificato di regolare esecuzione rilasciato trattandosi di forniture dal responsabile unico del procedimento.
- 2. Il certificato di regolare esecuzione è emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto.
- 3. Tale documento è comunque soggetto a superiore approvazione a mezzo di determinazione dirigenziale.

ART. 22 - CONTABILITA' E LIQUIDAZIONI IN ACCONTO

- 1. L'avanzamento delle prestazioni e delle forniture è annotato sui documenti contabili previsti dall'art. 26 del Decreto M.I.T. 2018
- 2. L'appaltatore avrà diritto all'emissione di stati di avanzamento in corso d'opera ogni qualvolta il suo credito, al netto del ribasso d'asta e delle ritenute di legge, raggiunge la somma di €. 40.000,00 (quaranta mila euro), al netto del ribasso offerto e dell'I.V.A.
- 3. Il pagamento del corrispettivo è subordinato alla stipulazione del contratto ed alla verifica del DURC con esito positivo.
- 4. L'appaltatore potrà emettere fattura in acconto, al netto della ritenuta dello 0,5% di cui all'art. 30 comma 5 del Codice, da svincolarsi, in sede di verifica finale, contestualmente alla approvazione del certificato di regolare esecuzione.
- 5. E' obbligatorio che ogni fattura elettronica riporti il Codice Univoco Ufficio, che è un'informazione obbligatoria della stessa e rappresenta l'identificativo univoco che consente al Sistema di Interscambio (SDI), gestito dall'Agenzia delle Entrate, di recapitare correttamente la fattura elettronica all'Ufficio destinatario.

I dati necessari alla Fatturazione Elettronica nei confronti del Comune di Peschiera Borromeo sono i seguenti:

Denominazione Ente:	Comune di Peschiera Borromeo
Codice Univoco ufficio:	JU7RMA
Nome dell'ufficio:	Settore Gestione Urbana
Cod. fisc. del servizio di F.E.:	80101570150
Partita Iva:	05802370154

Il pagamento si intende avvenuto alla data del pagamento della Tesoreria Comunale.

Il pagamento della fattura avrà luogo, previo rilascio di visto di regolare esecuzione da parte del competente ufficio e in presenza di DURC regolare, entro 30 (trenta) giorni solari dalla data di ricezione della fattura (data del protocollo generale).

I termini di pagamento si intendono sospesi per il tempo necessario a svolgere la verifica inerente la regolarità contributiva.

In caso di fattura o verifica di conformità irregolari, il termine di pagamento verrà sospeso dalla data di contestazione del Committente (data di invio della medesima all'Aggiudicatario); tale termine riprende a decorrere dalla data di definizione della predetta contestazione.

In caso di ritardato pagamento il saggio di interesse è determinato in conformità a quanto disposto dall'art. 1284 del codice civile.

Dal corrispettivo posto in pagamento saranno direttamente trattenute le eventuali penalità applicate.

N.B. In ogni caso l'appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 136/2010 e successive modificazioni e integrazioni, impegnandosi a tal fine a:

- utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A., dedicati alle commesse pubbliche per i movimenti finanziari relativi alla gestione del presente appalto;
- comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti di cui al punto precedente, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, entro sette giorni dalla loro accensione;
- prevedere, nei contratti che saranno sottoscritti con imprese a qualsiasi titolo interessate a forniture oggetto del presente appalto, quali ad esempio subappaltatori/subcontraenti, la clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge, a pena di nullità assoluta dei contratti stessi;
- risolvere immediatamente il rapporto contrattuale con la controparte, se si ha notizia dell'inadempimento rispetto agli obblighi di tracciabilità finanziaria da parte dei soggetti di cui al precedente punto, informando contestualmente sia la stazione appaltante sia la Prefettura - ufficio territoriale del Governo territorialmente competente;
- fornire alla stazione appaltante copia dei contratti di subappalto di cui sopra, ai fini della verifica dell'applicazione della norma relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art.105 del Codice dei Contratti.

22.1 – Intervento sostitutivo del Committente in caso di inadempienza contributiva dell'Aggiudicatario e del Subappaltatore

- 1. Ai sensi dell'art. 30, comma 5, del Codice, in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'articolo 105 del codice stesso, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.
- 2. Sull'importo netto progressivo delle liquidazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo/verifica di conformità/regolare esecuzione, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

22.2 – Intervento sostitutivo del Committente in caso di inadempienza retributiva dell'Aggiudicatario e del Subappaltatore

- Ai sensi dell'art. 30, comma 6, del Codice, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'articolo 105 del codice stesso, impiegato nell'esecuzione del contratto, il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, e in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni.
- 2. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell'articolo 105 del codice.

ART. 23 – LIQUIDAZIONI A SALDO

- 1. La contabilità finale, sottoscritta dal D.E.C. e dall'appaltatore, è trasmessa al R.U.P. per la verifica e l'emissione, in caso di verifica positiva, del certificato di regolare esecuzione ai sensi dell'art. 102, comma 2, del Codice trattandosi di importi di forniture inferiori alle soglie comunitarie.
- 2. Nel caso l'appaltatore si rifiutasse di sottoscrivere la contabilità finale nei termini assegnati dal D.E.C. il D.E.C. procederà comunque all'invio della contabilità al R.U.P. per le conseguenti decisioni.
- 3. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.
- 4. Il pagamento della rata di saldo è disposto solo a condizione che l'appaltatore presenti apposita garanzia fideiussoria ai sensi dell'articolo 103, comma 6, del Codice.
- 5. Di qualsiasi importo sia la rata di saldo la garanzia fideiussoria di cui al comma 4 non potrà comunque essere inferiore al 10 % dell'importo contrattuale.
- 6. Se del caso, ai fini del rilascio del certificato di regolare esecuzione trova applicazione il precedente comma 5 dell'art. 7.
- 7. L'approvazione del certificato di regolare esecuzione avverrà a mezzo di determinazione dirigenziale contestualmente alla liquidazione della rata di saldo.
- 8. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione appaltante entro 24 (ventiquattro) mesi dall'ultimazione dei lavori riconosciuta e accettata.

ART. 24 – PENALITÀ

- 1. Fermo restando quanto previsto ai successivi artt. 25 ("Esecuzione in danno") e 26 ("Risoluzione del contratto"), qualora la consegna sia effettuata in ritardo rispetto al termine contrattuale, a causa dell'Operatore, la stazione appaltante applicherà, previa comunicazione scritta, le seguenti penali (salvo eventuali differimenti del termine di consegna concordati tra le parti su espressa richiesta della stessa stazione oppure documentate e comprovate cause di forza maggiore, escluse quelle derivanti da ritardata consegna da parte di imprese produttrici):
 - ➤ 1 (uno) per mille dell'importo contrattuale per ogni giorno di ritardo (cfr. art 113-bis, comma 2)
- 2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al precedente comma trova applicazione anche in caso di ritardo:
 - nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto a quanto fissato dal Rup
 - nel rispetto dei termini imposti dal Rup per il ripristino di lavori in esecuzione, non accettabili o danneggiati.
- 3. La penale verrà trattenuta dal corrispettivo posto in pagamento; se necessario, sarà prelevata dalla garanzia definitiva prestata ai sensi del presente capitolato e l'integrazione dell'importo della stessa dovrà avvenire entro 15 (quindici) giorni dalla richiesta.
- 4. La stazione appaltante potrà comunque richiedere il risarcimento del maggior danno.
- 5. Il valore complessivo delle penali non potrà essere superiore al 10% (dieci percento) del valore complessivo del contratto.

L'applicazione delle penali dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza, verso cui l'aggiudicatario avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro 7 (sette) giorni dalla comunicazione della contestazione inviata dalla stazione appaltante.

In caso di mancata presentazione o accoglimento delle controdeduzioni, la stazione appaltante procederà all'applicazione delle sopra citate penali.

ART. 25 – ESECUZIONE IN DANNO

- Qualora l'appaltatore ometta di eseguire, anche parzialmente, la prestazione oggetto del contratto con le modalità ed entro i termini previsti, la stazione appaltante potrà ordinare ad altra impresa l'esecuzione parziale o totale di quanto omesso dall'aggiudicatario stesso, al quale saranno addebitati i relativi costi e i danni eventualmente derivati al Comune.
- 2. Per il risarcimento dei danni la stazione appaltante potrà rivalersi mediante trattenute sugli eventuali crediti dell'aggiudicatario, ovvero, in mancanza, sulla garanzia definitiva, che in tal caso dovrà essere immediatamente reintegrata.

ART. 26 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO, RECESSO E PROCEDURE DI AFFIDAMENTO IN CASO DI FALLIMENTO DELL'APPALTATORE O RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER MISURE STRAORDINARIE DI GESTIONE

- 1. Si rimanda comunque alle disposizioni di cui agli artt. 108, 109 e 110 del Codice.
- 2. Qualora in fase esecutiva l'appaltatore risultasse inadempiente rispetto ai contenuti dell'offerta tecnica il R.U.P. su segnalazione del D.E.C. assegnerà all'appaltatore, tramite Ordine di servizio da recapitarsi tramite P.E.C., un termine al fine di adeguare e risolvere le manchevolezze; tale termine non potrà comunque essere inferiore a 5 (cinque) giorni. Tale ordine di servizio avrà la contestuale valenza di messa in mora per l'appaltatore.
- 3. Il mancato rispetto dei termini di adeguamento di cui al precedente comma 2 determinerà l'automatica risoluzione del contratto senza necessità di ulteriori diffide.

ART. 27 - ULTERIORI ONERI ED OBBLIGHI NON CONTEMPLATI IN ALTRI ARTICOLI

- 1. Restano comunque a carico dell'appaltatore e compensati nei prezzi di contratto anche le seguenti obbligazioni:
- a. la formazione del cantiere e l'esecuzione di tutte le opere di recinzione e protezione
- b. l'installazione delle attrezzature ed impianti necessari al normale svolgimento dei lavori
- c. l'approntamento di tutte le opere provvisorie e schermature di protezione
- d. la fornitura di tutti i mezzi di trasporto, attrezzi e mezzi d'opera necessari all'esecuzione dei lavori e all'approntamento del cantiere
- e. la completa applicazione della normativa vigente
- f. le spese di adeguamento del cantiere in osservanza del D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni
- g. le spese per le provvidenze atte ad evitare il verificarsi di danni alle opere, alle persone e alle cose durante l'esecuzione dei lavori
- h. l'installazione della segnaletica necessaria a garantire la sicurezza delle persone e dei veicoli
- i. la vigilanza e guardiania del cantiere e la custodia di tutti i materiali, impianti e mezzi d'opera
- j. la pulizia e tenuta in ordine del cantiere
- k. le spese per gli allacciamenti provvisori e relativi contributi e diritti dei servizi di acqua, elettricità, gas, telefono e fognature per l'esecuzione dei lavori ed il funzionamento del cantiere, incluse le spese di utenza dei suddetti servizi
- I. il risarcimento di eventuali danni arrecati a proprietà pubbliche, private o persone, durante lo svolgimento dei lavori
- m. le spese per rimuovere materiali o cumuli di terra o riporti relativi
- n. la esecuzione di fotografie in formato digitale, delle opere in corso di costruzione e nei momenti più salienti a giudizio del Direttore dei lavori da trasmettere in via telematica a mezzo email e su supporto pen-drive a termine dell'appalto;

- Realizzazione Ossari e Cinerari Prefabbricati Capitolato Speciale d'Appalto -

o. predisporre ed esporre in sito il cartello indicatore di idonee dimensioni recante le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. dell'1 giugno 1990, n. 1729/UL,

nonché, se del caso, le indicazioni di cui all'articolo 12 del d.m. 22 gennaio 2008, n. 37.

2. L'appaltatore è altresì obbligato:

a) ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza

di due testimoni se egli, invitato non si presenta;

b) a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi,

sottopostogli dal D.E.C., subito dopo la firma di questi.

ART. 28 – CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

1. Per al gestione di eventuali riserve e/o contenziosi ci si atterrà all'art. 21 del Decreto

M.I.T. 2018 ed, in analogia, all'art. 206 del Codice.

2. Al di là degli eventuali tentativi bonari di cui al precedente comma 1, per tutte le controversie che dovessero sorgere sulla validità, efficacia, interpretazione, esecuzione

e scioglimento del presente contratto, sarà competente esclusivamente il Foro di

Milano. È esclusa la competenza arbitrale.

ART. 29 – TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI

L'Aggiudicatario si impegna ad applicare integralmente le disposizioni di cui al decreto

legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i. e relativi regolamenti di attuazione in materia di

riservatezza.

Le parti prestano il proprio reciproco consenso al trattamento dei propri dati personali

all'esclusivo fine della gestione amministrativa e contabile del presente contratto con facoltà,

solo ove necessario per tali adempimenti, di fornirli anche a terzi.

Il Direttore dell'esecuzione del contratto: Zanardi Omar architetto

Il R.U.P.: Zanardi Omar architetto

Peschiera Borromeo - Agosto 2018

Il Progettista e RUP

Arch. Omar Zanardi *

*= Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D.Lqs. n. 82/2005.

20